

## REGOLAMENTO (CE) N. 57/2000 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2000

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore grande originarie di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (†) ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

(6) considerando che il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo;

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

(7) considerando che nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2530/1999 della Commissione (\*), determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, d'Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza;

## Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore grande (codice NC ex 0603 10 10) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

(3) considerando che il regolamento (CE) n. 55/2000 della Commissione (4) ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2000.

(1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

(2) GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

(3) GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.

(4) GU L 306 dell'1.12.1999, pag. 17.

(5) Vedi pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.

(\*) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

(†) GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.